

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1044-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOFFA)

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1989

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987

presentato dal Ministro degli Affari Esteri  
di concerto col Ministro delle Finanze  
e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il protocollo che siamo chiamati a ratificare è diretta conseguenza degli accordi che furono firmati nell'aprile 1976 fra le Comunità europee e i paesi del Maghreb, in particolare la Repubblica di Algeria. L'adesione alle Comunità di Spagna e Portogallo ha reso necessario un adeguamento di quegli accordi alla nuova estensione presa dalle Comunità europee: di qui, la firma il 25 giugno 1987 di questo protocollo che concerne più specificamente i rapporti fra la CECA (Comunità europea del carbone e dell'acciaio) e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Con tale protocollo, peraltro sottoscritto da tutti i dodici paesi della Comunità, Spagna e Portogallo aderiscono all'accordo del 1976 (articolo 1).

L'articolo 2 riguarda l'adeguamento dell'accordo alla nuova estensione così raggiunta. Gli articoli 3 e 4 stabiliscono modalità e tempi del disarmo delle tariffe doganali sui prodotti previsti dall'accordo in provenienza dall'Algeria, rispettivamente da parte del Regno di Spagna (articolo 3) e della Repubblica portoghese (articolo 4). L'articolo 5 prevede misure

analoghe per lo smantellamento di determinate tasse applicate dal Portogallo sugli scambi con l'Algeria. L'articolo 6 dispone infine che all'Algeria vada riservato lo stesso trattamento applicato ai paesi membri della Comunità per la sospensione parziale o totale dei dazi o tasse previsti nei precedenti articoli.

Il protocollo non prevede nuovi impegni per il nostro paese che ne è firmatario in quanto membro della Comunità e che era già vincolato dall'accordo firmato nel 1976.

La ratifica va raccomandata perchè parte, sia pure circoscritta, di uno sforzo indispensabile per aprire la Comunità europea, oggi allargata a dodici paesi, alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare quelli a noi più vicini sull'altra sponda del Mediterraneo, nel territorio maghrebino. Comunque li si voglia giudicare o analizzare, anche i recenti tragici disordini che si sono verificati in Algeria e le conseguenti innovazioni istituzionali che essi hanno stimolato, sono un campanello di allarme che richiamano l'Italia, come tutti i paesi europei, a questo doveroso impegno.

BOFFA, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

18 gennaio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

---

**PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

(Estensore: ZECCHINO)

5 ottobre 1988

Il disegno di legge concernente l'adeguamento della normativa relativa all'accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, non presenta problemi di compatibilità con la normativa comunitaria.

Pertanto la Giunta per gli affari delle Comunità europee esprime su di esso parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, adottato il 25 giugno 1987 a Bruxelles.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Protocollo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.